



SENT. 144/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dr. Federico Lorenzini

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24101** del

registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti

di **M.C.** (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), nato a XXXXX il

XX/XX/XXXX, residente ad XXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXX

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 12 maggio 2026, con l'assistenza della

segretaria Maria Grazia Mariani, il consigliere relatore dr. Guido

Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri;

presente in aula ma non rappresentato da avvocato il M.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale ha

convenuto in giudizio M.C., chiedendone la condanna al pagamento

in favore del Ministero della Giustizia dell'importo di € 400.000,00, da

maggiorarsi di accessori e spese processuali.

II. In proposito, il P.M. ha riferito che il M., nell'espletamento delle funzioni di tutore della sig.ra B.A.R., legalmente interdetta, s'era appropriato ripetutamente di somme di denaro di pertinenza della medesima.

In particolare, nel periodo dal 7/7/2010 e sino alla revoca dell'incarico, avvenuta in data 23/8/2013, il M. aveva illecitamente distratto in suo favore la complessiva somma di € 368.398,12, effettuando numerosi prelievi dal conto corrente bancario intestato alla B., di cui egli aveva la piena disponibilità in ragione delle funzioni svolte.

D'altro canto, tali somme non erano state utilizzate per far fronte alle esigenze della persona interdetta ma erano state versate dal M. sui propri conti correnti personali, in carenza di qualsiasi autorizzazione del Giudice Tutelare.

Inoltre, il M. s'era illecitamente appropriato di parte del corrispettivo della vendita di un immobile, sito a Misano Adriatico, di proprietà della tutelata B.A.P., vendita autorizzata dal Giudice Tutelare ed effettuata il 22/10/2010.

Come emerso dalle indagini in sede penale, tali illecite sottrazioni di denaro erano state compiute dal M. anche al fine di ripianare un ingente ammanco, da lui causato nell'ambito di funzioni svolte come curatore fallimentare.

All'esito del procedimento penale, il M. è stato condannato dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 148/2022, divenuta

irrevocabile il 14/12/2022, alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione per il reato di peculato aggravato e continuato.

III. Ciò premesso, la Procura regionale ha evidenziato la relazione di tipo funzionale intercorsa tra il M. e il Ministero della Giustizia, dato che il tutore di una persona interdetta svolge attività volte ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria e, pertanto, si configura come pubblico ufficiale ed ausiliario del Giudice Tutelare che l'ha nominato, al fine di fornire assistenza a soggetti non in grado di curare autonomamente i propri affari ed interessi e, quindi, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare protezione.

In considerazione degli specifici compiti assegnati al tutore direttamente dalla legge o con puntuali provvedimenti del Giudice Tutelare, della qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita nonché della correlativa titolarità di funzioni d'interesse pubblico, da esercitarsi secondo procedure disciplinate dalla legge, appare evidente l'inserimento funzionale del M. nell'apparato dell'Amministrazione della Giustizia nonché la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale.

IV. In tale contesto, secondo la Procura, i comportamenti delittuosi del M. , consistiti nella sottrazione di ingenti somme di denaro dal conto corrente bancario intestato all'assistita B. A. e nel loro utilizzo per scopi personali ed egoistici, avrebbero immediatamente e gravemente leso l'interesse non patrimoniale, ma suscettibile di valutazione economica, del Ministero della Giustizia, cui egli era legato da uno specifico rapporto funzionale di natura pubblicistica, all'integrità della

propria immagine e del proprio prestigio dinanzi alla collettività.

Pertanto, la Procura ha sostenuto che il danno che sarebbe stato arrecato dal M. all'immagine del Ministero della Giustizia sia quantificabile, in base ai criteri oggettivo, soggettivo e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia, in € 400.000,00, in misura, comunque, inferiore rispetto al doppio delle utilità da lui illecitamente lucrate, eventualità che si sarebbe, invece, prefigurata ove i fatti *de quibus* si fossero verificati in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 1-sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012.

Il P.M. non ha fatto riferimento ad articoli di stampa, informative on line od altri elementi idonei a comprovare una qualche diffusione a livello mediatico della vicenda di peculato, che aveva visto protagonista il M..

V. Il M. ha depositato personalmente una memoria, con la quale, dopo aver riferito di aver subito, all'esito del procedimento penale per peculato, la confisca di un immobile per il valore di € 100.000,00 nonché di essere stato assoggettato dall'Agenzia delle Entrate a sanzioni tributarie (a seguito del riscontro dell'omessa dichiarazione dei redditi scaturiti dalle illecite appropriazioni di denaro in questione e del mancato pagamento delle relative imposte), ha richiamato, a sostegno della propria tesi difensiva concernente l'asserita inammissibilità dell'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti dalla Procura della Corte dei conti, la recente pronunzia emessa dalla C.E.D.U. in data 5/2/2026, in tema di divieto di

	duplicazione di statuizioni risarcitorie cumulative per una medesima partita di danno.	
	Il M. ha dedotto, in via subordinata, che la somma di € 400.000,00, oggetto della domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno all'immagine della P.A., dovrebbe essere, comunque, ridotta, dovendosi tener conto sia di quanto confiscatogli sia delle sanzioni tributarie, pari a € 304.436,00, irrogategli mediante i due avvisi di accertamento emessi a suo carico dall'Agenzia delle Entrate (n. TQ9012T02109/2015 per l'anno 2010 per € 451.246,06 e n. TQ9012T02110 per l'anno 2011 per € 72.222,22).	
	VI. All'odierna udienza, il P.M., nel riportarsi all'atto di citazione ed al materiale probatorio allegato, ha illustrato, in sintesi, i profili essenziali della fattispecie dannosa, confermando la richiesta di condanna del M. al risarcimento del danno arrecato all'immagine del Ministero della Giustizia.	
	Il P.M. ha, inoltre, confutato le deduzioni difensive del M., rilevando l'insussistenza di qualsiasi violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>, in quanto il <i>petitum</i> e la <i>causa petendi</i> sono diversi, trattandosi in questa sede di una domanda per il risarcimento del danno cagionato all'immagine del Ministero della Giustizia, fattispecie ben distinta dal profitto patrimoniale scaturito dal reato di peculato (indebita appropriazione di somme, quale tutore di una persona disabile) nonché del tutto esulante dalle pretese dell'Agenzia delle Entrate, volte al recupero delle imposte evase sui redditi non dichiarati dal M., sebbene correlati al medesimo fatto-reato.	
	5	

Quanto alla rilevanza della questione relativa al clamore mediatico della vicenda, la Procura ha sostenuto che esso non costituirebbe presupposto necessario per l'azionabilità del risarcimento del danno arrecato all'immagine della P.A., bensì soltanto parametro occorrente per la quantificazione dell'onere risarcitorio.

Il M. ha reso dichiarazioni spontanee in udienza, confermando quanto esposto nella memoria; inoltre, ha formulato istanza per la nomina di un difensore d'ufficio.

Il P.M. s'è opposto a tale richiesta, evidenziando che il Codice di giustizia contabile, per quanto ivi non espressamente disciplinato, fa rinvio alle norme del Codice di procedura civile e non a quelle del Codice di procedura penale, ove è prevista la nomina di un difensore d'ufficio.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 90 del Codice di giustizia contabile, "il convenuto può costituirsi a mezzo di procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, con la copia dell'atto di citazione notificato, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione".

Orbene, in disparte l'irritualità della sua costituzione, all'odierna udienza il M. ha avanzato richiesta di nomina di un avvocato

d'ufficio.

In proposito, il Collegio rileva la palese inammissibilità di tale istanza.

La nomina di un difensore d'ufficio è, infatti, un istituto esclusivo del processo penale, considerato che la difesa da parte di un avvocato è richiesta dalla legge sin dal compimento del primo atto processuale riguardante il soggetto imputato.

Nel processo contabile, invece, come chiaramente evidenziato nella suddetta norma del c.g.c., la parte convenuta può costituirsi tramite avvocato od anche personalmente, essendo il patrocinio di un legale indispensabile soltanto nell'ambito della fase di trattazione in udienza.

Non è, dunque, affatto prevista nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti la nomina di un "difensore d'ufficio".

2. Ciò premesso, si osserva che la fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce ad un'ipotesi di danno arrecato all'immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia da C.M. , che, in qualità di pubblico ufficiale, svolgendo le funzioni di tutore di una persona legalmente interdetta e, quindi, di "organo ausiliario" del Giudice Tutelare, ha commesso il reato di peculato aggravato e continuato, di cui all'art. 314 del c.p., per il quale è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato.

Per tali ragioni, la Procura ha chiesto la condanna del M. al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della complessiva somma di € 400.000,00., quantificata secondo i criteri illustrati in

citazione, a titolo di risarcimento del danno all'immagine.

3. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla fattispecie in esame.

A tal proposito, risulta acclarato il rapporto funzionale di servizio intercorso tra il M. , in qualità di tutore di un soggetto disabile e, dunque, di "organo ausiliario" del Giudice Tutelare, ed il Ministero della Giustizia.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che: *"Il tutore e l'amministratore di sostegno, dal momento in cui assumono le funzioni mediante il giuramento, diventano pubblici ufficiali.*

Più specificamente, rivestendo il tutore la qualifica di pubblico ufficiale, integra il delitto di peculato la condotta con cui il medesimo si appropri delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alla persona assistita (v. Corte di Cassazione, sent. n. 29117/2016).

In ragione della qualifica e delle funzioni tipiche del tutore, la Corte dei conti ha affermato che sussiste un rapporto di servizio tra questi e il Ministero della Giustizia, in quanto il medesimo svolge un ruolo 'volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria'.

In quanto tale, egli è, dunque, 'organo ausiliario del Giudice Tutelare' che lo ha nominato, con conseguente sussistenza del 'rapporto di servizio' con l'Amministrazione della Giustizia.

Pertanto, ove il tutore si appropri di somme di cui abbia la gestione in ragione del suo ufficio, si configura un reato compiuto in qualità di Pubblico Ufficiale (v. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019)" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 125/2024).

4. In via preliminare, il Collegio deve ora scrutinare le eccezioni sollevate dal M. nella memoria difensiva, da lui depositata personalmente.

Esse vanno respinte, in quanto palesamente infondate.

Non è ravvisabile, infatti, alcuna violazione del principio del “*ne bis in idem*”, considerato che il *petitum* e la *causa petendi* del presente giudizio riguardano il presunto danno arrecato all’immagine del Ministero della Giustizia, fattispecie ben diversa dall’illecito profitto patrimoniale scaturito dal reato di peculato (appropriazione indebita di somme, quale tutore di una persona disabile) nonché del tutto esulante dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, volte al recupero delle imposte evase sui redditi non dichiarati dal M. , sebbene correlati al medesimo fatto-reato.

5. Sempre in via preliminare, deve rammentarsi che nell'art. 51, comma 7, del c.g.c. sono specificate le condizioni di ammissibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine della P.A.

La prima condizione è l’avvenuta commissione, da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.

La seconda condizione è costituita dall’avvenuto accertamento del reato mediante sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dal Giudice penale nei confronti dell’autore del fatto illecito.

Orbene, entrambe tali condizioni ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto il M. è stato definitivamente condannato, ad esito di dibattimento, con la sentenza n. 148/2022 della Corte di Appello di

Ancona, divenuta irrevocabile in data 14/12/2022, per il reato di peculato aggravato e continuato, di cui agli artt. 81 cpv. e 314 del codice penale.

6. Tale danno all'immagine della P.A., tuttavia, non appare concretamente ravvisabile nella fattispecie in esame.

6.1 In proposito, va rammentato che, dopo un iniziale inquadramento del danno all'immagine nella categoria del "danno- evento", che si concretizza *in re ipsa* con la lesione del bene giuridico protetto (tra cui il buon andamento della P.A, di cui all'art. 97 della Costituzione), la successiva giurisprudenza, a partire dalle cosiddette "sentenze gemelle" della Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del c.c., facendo rientrare nell'ambito dei "*casi determinati dalla legge*" anche le lesioni di fondamentali beni/valori direttamente tutelati dalla Costituzione (cfr., da ultimo, per quanto riguarda la giurisprudenza contabile, I Sez. centrale d'Appello, sentenza n. 10/2025).

La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, statuito che il danno non patrimoniale "*costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del soggetto danneggiato*" (cfr., per giurisprudenza ormai unanime, Cassazione, SS.UU., sentenza n. 26972/2008), ribadendo che esso "*dev'essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa*"; in tal modo, è stata ricondotta la "*categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale delineato dalla norma generale*

sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., [pervenendosi] all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione 'condotta - evento lesivo - conseguenza dannosa' (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno 'patrimoniale' e 'non patrimoniale' si atteggianno in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso" (cfr. Cass., sentenza n. 19551/2023).

6.2 Orbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio manca la prova *"della diffusione della conoscenza (mediatica ma non solo) del fatto illecito"*, dovendosi, peraltro, *"dimostrare anche, quanto meno in via presuntiva, che concretamente quella conoscenza abbia determinato effetti lesivi dell'immagine dell'Ente in seno alla collettività"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sentenza n. 23/2026, anche per una più ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia).

In proposito, il Collegio giudicante rileva che non risulta dimostrata alcuna concreta diffusione mediatica esterna - *online* e/od a mezzo stampa - della specifica vicenda in cui è stato coinvolto il M. quale tutore della B., così come non v'è prova di una significativa propalazione della medesima vicenda all'interno dell'Amministrazione giudiziaria (cd. *clamor ad extra et ad intra*).

D'altro canto, sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio *ad intra*, la giurisprudenza, che questa Corte condivide, ha sottolineato che: *"La condotta illecita di un soggetto privato, estraneo al sistema pubblico e*

coinvolto - in ragione di principi solidaristici, per esclusivi motivi di prossimità familiare e, sovente, per mancanza di alternative - nell'assunzione di un ruolo 'pubblicistico', non può, salva, beninteso, prova da parte del requirente (nella specie non offerta), incidere negativamente sull'operato degli altri dipendenti dell'Amministrazione interessata, ben consapevoli della chiarissima distinzione e separazione dei rispettivi ruoli [...]. Non si vuole sostenere che il tutore o l'amministratore di sostegno non sia un pubblico ufficiale o che non sia legato alla P.A. da un rapporto di servizio, volendosi significare, invece, che tale legame è di carattere meramente funzionale, non potendosi, dunque, affermare che il privato sia da considerare, egli stesso, quale pubblico dipendente appartenente alla stessa P.A...", la cui condotta illecita possa ingenerare "all'interno dell'Amministrazione un fenomeno di sfiducia nell'operatività dell'apparato, tale da compromettere, in qualche modo, l'ordinario e corretto funzionamento del sistema Giustizia" (cfr. Sez. Piemonte, sentenza n. 23/2026; Sez. Marche, sentenza n. 84/2026).

Peraltro, come ha puntualizzato la giurisprudenza sopra richiamata, "Diversamente opinando, il risarcimento del danno all'immagine verrebbe a configurarsi quale mera sanzione amministrativa accessoria, ancillare ad una condotta illecita, peraltro, senza il supporto di una specifica previsione di legge, come esige il principio di stretta legalità, di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981".

Inoltre, ad avviso di questa Corte, i riferimenti effettuati in udienza dal P.M. alla conoscenza, da parte del Giudice tutelare e degli "addetti" al competente plesso giudiziario, delle deplorevoli "gesta" del M. finiscono per confondere tra loro piani diversi e ad indurre a

ritenere che qualunque reato o fattispecie censurabile, oggetto di trattazione in un procedimento giudiziario, sia *ex se* suscettibile di provocare un grave danno all'immagine ed al prestigio della P.A., minandone la credibilità dinanzi alla collettività.

In proposito, va anche ribadito che la vicenda riguardante il pubblico funzionario infedele, che, a prescindere dal *clamor* mediatico sulla stampa e sui *mass media*, abbia, comunque, avuto un *clamor ad intra* (ossia nell'ambito dell'Ente pubblico di appartenenza e tra coloro che ivi interagiscono), appare ben diversa da quella del soggetto privato (come il tutore di una persona disabile), per il quale, con riferimento al rapporto di servizio, sia ravvisabile soltanto un legame di tipo funzionale, meramente occasionale, e non prettamente organizzativo con la P.A. ed i suoi Organi ed apparati.

6.3 Conclusivamente, sulla base di tali argomentazioni, la domanda proposta dalla Procura nei confronti del M., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno asseritamente arrecato all'immagine del Ministero della Giustizia, non può essere accolta, mancando una specifica prova di esso sotto i profili sopra illustrati.

7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, considerato che il convenuto non s'è costituito in giudizio con il patrocinio di un avvocato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti di M.C.

	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs	
	n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si	
	dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta	
	nella sentenza l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del	
	convenuto M.C., le cui generalità saranno, pertanto, oscurate e non	
	rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione del	
	presente provvedimento, anche via web e con qualsiasi altra modalità.	
	IL PRESIDENTE	
	dott. Valter Camillo Del Rosario	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 5 giugno 2026.	
	Il funzionario amministrativo - Maria Grazia Mariani <i>f.to digitalmente</i>	
	ANNOTAZIONE: <i>In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30.06.2023, in caso di diffusione, omettere le</i>	
	<i>generalità e gli altri dati identificativi del convenuto M.C. di cui alla</i>	
	14	

presente sentenza. Ancona 5 giugno 2026

Il funzionario amministrativo - Maria Grazia Mariani f.to digitalmente